



COMUNE DI ANGHIARI

**REGOLAMENTO
DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA
PRIMA INFANZIA**

(approvato con deliberazione n. 7 del Consiglio comunale del 22/04/2024)

INDICE

CAPO I - INQUADRAMENTO

<i>ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....</i>	<i>2</i>
<i>ART.2 - CARATTERISTICHE GENERALI DEI SERVIZI.....</i>	<i>2</i>

CAPO II - NIDO D'INFANZIA

<i>ART.3 - DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI.....</i>	<i>3</i>
<i>ART. 4 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.....</i>	<i>3</i>
<i>ART.5 –FORMAZIONE.....</i>	<i>4</i>
<i>ART.6 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO</i>	<i>4</i>
<i>ART.7 – REFEZIONE.....</i>	<i>4</i>
<i>ART.8 - COMITATO DI PARTECIPAZIONE.....</i>	<i>5</i>
<i>ART.9 - ISCRIZIONI E GRADUATORIE.....</i>	<i>5</i>
<i>ART.10 - FREQUENZA – ASSENZE.....</i>	<i>7</i>
<i>ART.11- RETTE, RUOLO E CANCELLAZIONE DAL RUOLO.....</i>	<i>7</i>

CAPO III - ALTRI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA

<i>ART.12 - SERVIZI INTEGRATIVI E CENTRI ZEROSEI.....</i>	<i>8</i>
---	----------

CAPO IV - AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E VIGILANZA

<i>ART.13 - ASPETTI GENERALI.....</i>	<i>8</i>
<i>ART.14 - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO.....</i>	<i>9</i>
<i>ART.15 – ACCREDITAMENTO.....</i>	<i>9</i>
<i>ART.16 - VIGILANZA.....</i>	<i>10</i>

CAPO V - NORME FINALI

<i>ART.17 - RIMANDI NORMATIVI.....</i>	<i>10</i>
--	-----------

CAPO I INQUADRAMENTO

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Anghiari, nel quadro delle disposizioni di cui al Regolamento regionale 30 luglio 2013, n. 41/R e s.m.i. avente ad oggetto “Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di “servizi educativi per la prima infanzia”, modificata con D.P.G.R. 22 agosto 2023 n. 39/R .

ART. 2 CARATTERISTICHE GENERALI DEI SERVIZI

I servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento regionale, costituiscono un sistema integrato e consistono in:

- a) nido d’infanzia
- b) servizi integrativi per la prima infanzia così articolati:
 - spazio gioco
 - centro gioco per bambini e famiglie
 - servizio educativo in contesto domiciliare.

I servizi ricreativi o di custodia, comunque denominati, non sono disciplinati dal presente regolamento in quanto non rientrano nel sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia. Per questo tutto ciò che per caratteristiche può essere identificato come una delle tipologie descritte nel regolamento regionale, necessita per il suo funzionamento di regolare autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Scuola del Comune di Anghiari.

L’Azienda ASL, d’intesa con il Comune, vigila sul funzionamento dei servizi educativi attivi sul territorio di competenza e in particolare si occupa di: informazione socio-sanitaria, controllo dei menù, realizzazione di progetti di intervento per bambini portatori di disagio fisico, psicologico e sociale, controlli ai sensi dell’art. 7 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16. Relativamente alle suddette attività il Comune elabora in collaborazione con la ASL protocolli operativi.

Il Comune, come previsto dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., provvede annualmente alla raccolta dei dati a consuntivo relativi ai servizi educativi propri, e, se ce ne fossero, di quelli autorizzati al funzionamento, accreditati e, per tutti, sovrintende alla trasmissione telematica dei dati richiesti dal sistema informativo di cui all’art. 53 del Regolamento regionale, di norma entro il 28 febbraio di ogni anno.

Per gli aspetti inerenti al personale dei servizi si richiama integralmente il capo III - artt. da 11 a 16 del Regolamento regionale.

CAPO II NIDO D'INFANZIA

ART. 3 DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI

Il nido d'infanzia è un servizio socio-educativo di interesse pubblico rivolto a bambini e bambine da tre mesi a tre anni che favorisce, in stretta integrazione con le famiglie, un armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini.

Nel nido d'infanzia i bambini e le bambine sono riconosciuti come soggetti sociali competenti, portatori di originali identità individuali, titolari del diritto di essere attivi/e protagonisti/e della propria esperienza di crescita all'interno di un contesto educativo pensato e realizzato a misura di bambino/a.

Il servizio per la prima infanzia:

- opera in stretta integrazione con le famiglie, nel rispetto dei loro valori e delle loro culture d'origine. Le famiglie hanno diritto all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione rispetto alla programmazione generale delle attività realizzate all'interno del servizio;
- contribuisce alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione al loro inserimento/permanenza nel mercato del lavoro, e favorisce la condivisione delle responsabilità genitoriali;
- promuove raccordi con altre istituzioni educative, scolastiche, con agenzie, le cui attività riguardano la realtà dell'infanzia e con i servizi socio-sanitari presenti sul territorio;
- opera nella prospettiva della continuità educativa verticale con la scuola dell'infanzia tramite l'individuazione di contesti di sperimentazione, partecipazione e di progetti di formazione capaci di realizzare un percorso educativo unitario da zero a sei anni.

Il progetto pedagogico, il progetto educativo e la carta dei servizi, costituiscono i documenti fondamentali di riferimento di ogni servizio.

All'interno dei servizi le funzioni di direzione gestionale e di coordinamento pedagogico assicurano la qualità, la coerenza e la continuità degli interventi sul piano educativo e la qualificazione del sistema integrato.

Le Conferenze zonali per l'istruzione di cui all'art. 6 ter della legge 26 luglio 2002, n. 32 e s.m.i., costituiscono al proprio interno organismi di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi educativi della Zona.

Il nido risponde ai requisiti strutturali, di ricettività, di dimensionamento e organizzativi previsti dal Regolamento regionale agli artt. 19 e 20 del Titolo I e agli artt. da 22 a 27 del Titolo II.

ART. 4 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il nido garantisce:

- la realizzazione di un colloquio individualizzato preliminare all'inizio della frequenza;
- forme di ambientamento del bambino accompagnate dalla presenza iniziale di un adulto familiare;
- un raccordo continuo con le famiglie, promuovendo la loro partecipazione alla vita del servizio anche attraverso la programmazione di incontri da svolgersi con regolarità nel corso dell'anno educativo.

Per gli orientamenti generali del servizio e per la programmazione educativa dettagliata si rimanda rispettivamente al progetto pedagogico del nido e al progetto educativo annuale.

ART.5 LA FORMAZIONE

Caratteristica fondamentale di ogni servizio educativo per la prima infanzia è la qualificazione del personale che vi opera.

Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta provvede, obbligatoriamente, ad organizzare programmi di formazione permanente, lo svolgimento dei quali rientra nell'uso del monte ore annuale previsto per la programmazione e l'aggiornamento.

Il Comune opera per garantire il raccordo fra i servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta anche mediante la promozione di comuni iniziative di formazione e aggiornamento da rivolgere agli operatori.

ART.6 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Il personale educativo e ausiliario è assegnato ai servizi nel rispetto delle norme legislative e contrattuali in materia di profili professionali e di rapporto numerico adulto/bambino, tenendo conto dell'orario di apertura e dell'articolazione dei turni.

Il personale educativo ed ausiliario assegnato al servizio che costituisce il gruppo degli operatori del nido, è responsabile dell'elaborazione e dell'aggiornamento permanente del progetto educativo annuale e adotta, a tale scopo, la modalità collegiale di organizzazione del lavoro.

Gli educatori garantiscono un raccordo continuo con le famiglie, promuovendo una partecipazione democratica alla vita dei servizi per favorire la loro relazione tramite colloqui, assemblee, incontri di sezione o di piccolo gruppo, feste, incontri a tema ecc.

La professionalità educativa si esprime in competenze relative a:

- gestione dei processi comunicativi e relazionali;
- progettazione, programmazione, realizzazione di attività educative e didattiche tese a valorizzare le diversità individuali;
- attivazione di modalità organizzative flessibili;
- organizzazione delle condizioni (predisposizione degli ambienti e utilizzo delle risorse materiali) nonché di tecniche appropriate per garantire l'integrazione dei bambini/e portatori di deficit o di svantaggi socio-culturali;
- promozione delle continuità educative nei momenti di passaggio tra i diversi contesti educativi (asilo nido - scuola primaria).

ART. 7 REFEZIONE

Presso il nido è attivo un servizio di mensa per i bambini a cui il personale può accedere insieme ai bambini stessi intendendo la sua partecipazione al pasto come momento educativo e di complemento alle attività pedagogico/didattiche.

Il menù è redatto da un nutrizionista e validato dall'Azienda ASL.

Qualora il bambino debba seguire una dieta speciale, occorre presentare una certificazione

medica. E' possibile, nei casi di indisposizione del bambino, richiedere per iscritto da parte del genitore un menù idoneo limitatamente al giorno successivo all'indisposizione.

ART. 8 GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Gli organismi di partecipazione delle famiglie hanno come propria finalità la promozione della partecipazione delle famiglie alla vita dei servizi mediante, l'organizzazione di iniziative di partecipazione e di promozione culturale inerenti le attività dei servizi, nel quadro del concetto di trasparenza del progetto educativo del servizio e di piena e completa compartecipazione delle famiglie alla sua elaborazione e realizzazione.

Il Comitato di Partecipazione è costituito dalla presenza delle seguenti componenti:

- genitori utenti in un numero di almeno la metà dei componenti;
- educatori e operatori dal coordinamento pedagogico.

Il presidente del comitato viene eletto dai rappresentanti dei genitori.

Il comitato di partecipazione , nel rispetto della programmazione educativa del servizio partecipa alla costruzione e verifica del progetto educativo, formula proposte relative al funzionamento del servizio, promuove e sostiene iniziative culturali ed educative

ART. 9 ISCRIZIONI E GRADUATORIE

Il Comune provvede a dare pubblicità del servizio nei confronti dei suoi potenziali utenti mediante apposito bando pubblico annuale contenente i criteri per l'accesso.

Sono ammessi i bambini residenti nel Comune di Anghiari in età utile per la frequenza. L'ammissione di bambini residenti in altri Comuni è possibile nel caso in cui le domande dei residenti siano insufficienti a coprire i posti disponibili.

La domanda di ammissione al nido d'infanzia è presentata tramite modalità on-line attraverso il portale dei servizi educativi del Comune di Anghiari. A tal riguardo il Comune metterà a disposizione delle famiglie che non hanno strumenti propri un ufficio per la compilazione delle domande.

Qualora il numero delle domande di iscrizione superi il numero dei posti disponibili, il Comune predispone, garantendo la trasparenza della procedura, apposita graduatoria che sarà compilata esclusivamente sulla base del punteggio ottenuto dal bambino, tenendo conto della/e scelta/e espressa/e nella domanda di iscrizione.

In caso di nuova iscrizione vengono stabilite le seguenti priorità:

- portatori di handicap;
- il cui disagio sociale è segnalato dai servizi socio-assistenziali con relazione scritta.

Il Comune è tenuto a garantire la possibilità di ammissioni straordinarie in casi di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che dispongano l'inserimento di minori in età da 3 a 36 mesi, in tal caso si procede in deroga alle ammissioni rispetto alle disposizioni precedenti.

CRITERI E PUNTEGGI

Condizione familiare:	
1) Nucleo monoparentale: si intende il nucleo familiare composto da un solo genitore che provveda in maniera esclusiva alla cura e al sostentamento di figlio minore a causa di decesso, irreperibilità dell'altro genitore, o in caso di riconoscimento della filiazione da parte dell'unica figura parentale richiedente l'accesso al servizio. <i>(tale situazione deve risultare anche anagraficamente con un nucleo costituito da un genitore con figlio minore a carico ai fini fiscali)</i>	8
2) Nucleo familiare con un genitore o un fratello/sorella disabile grave (L. 104/92 art. 3 c.3) o invalido civile al 100% presente nello stato di famiglia. <i>(il punteggio viene assegnato ad ogni familiare disabile o invalido con certificazione)</i>	3
3) Altri figli minori di 12 anni a carico	
a) per ogni fratello/sorella gemello;	4
b) per altro figlio con età minore di 3 anni;	3
c) per ogni altro figlio con età minore di 12 anni	1
Condizione lavorativa e professionale dei genitori:	
1) Nucleo familiare entrambi i genitori occupati: si intende occupato anche chi possa dimostrare l'alternanza di periodi di disoccupazione e lavorativi limitati nel tempo, ovvero con contratto a tempo determinato, con precedenza correlata al maggior numero di figli minori.	6
2) Nucleo familiare con entrambi i genitori disoccupati.	3
3) Entrambi i genitori abbiano un orario di lavoro particolarmente disagiato. <i>(* orario che varia periodicamente, notturno, che comporta assenza per più giornate consecutive nell'arco della settimana).</i>	5
4) Un genitore abbia un orario di lavoro particolarmente disagiato (*).	2
5) Entrambi i genitori siano pendolari. <i>(^ distanza non inferiore a 20 km dalla residenza al luogo di lavoro).</i>	4
6) Un genitore sia pendolare (^).	1
A parità di punteggio in graduatoria precedono:	
<ol style="list-style-type: none"> 1) I bambini più piccoli di età; 2) I nuclei familiari con numero maggiore di figli, con età inferiore a 12 anni, a carico; 3) Nucleo familiare con entrambi i genitori occupati. 	

I bambini che hanno già frequentato il nido nell'ultimo anno educativo hanno diritto di precedenza assoluta nell'accesso al servizio per l'anno educativo successivo. Tale diritto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- presentazione della domanda di iscrizione;

- essere in regola con i pagamenti delle rette dell'anno educativo precedente.

Può essere autorizzata la frequenza al servizio se i pagamenti delle rette degli anni educativi trascorsi sono insoluti ma è stato concordato con l'Amministrazione un programma di pagamento.

Sono ammesse l'iscrizione e la frequenza fino alla conclusione dell'anno educativo dei bambini che, all'inizio dello stesso anno educativo, non abbiano i requisiti di età per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia.

Con un'organizzazione del nido per sezioni di età, le domande presentate successivamente alla chiusura del bando annuale vengono soddisfatte nel caso in cui si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. si libera un posto adeguato per età a quella del bambino per il quale è stata avanzata domanda fuori termine;
2. non ci sono bambini in lista d'attesa di età adeguata a quella per la quale si è liberato il posto.

Poste le predette condizioni, precede la domanda presentata prima in termini temporali al protocollo del Comune.

ART. 10 FREQUENZA – ASSENZE

Il progetto organizzativo del nido e la possibilità di realizzare pienamente le opportunità educative in esso presenti si fonda, in particolare, sul presupposto della regolare frequenza da parte dei bambini. Le famiglie sono chiamate alla realizzazione di questa condizione, per il massimo beneficio ai bambini, nonché per consentire un funzionamento razionale e stabile del servizio.

Le assenze, di qualsiasi natura esse siano, devono essere comunicate entro le h 9,30 del primo giorno di assenza. Al momento della comunicazione il genitore è tenuto a quantificare la presumibile durata dell'assenza.

I tempi di frequenza previsti all'interno del servizio, con apertura alle ore 7,30, sono i seguenti:

- Tempo corto fino alle ore 13,30;
- Tempo lungo fino alle ore 16,00;
- Tempo prolungato dalle ore 16,00 alle ore 17,30 (sarà attivato solo con un numero di bambini adeguato alla sostenibilità economica del servizio).

La richiesta di cambio tipologia oraria per tutti i bambini, sia già frequentanti che nuovi ammessi, potrà essere richiesta online entro il 31 luglio di ogni anno scolastico. Dopo detto termine la richiesta potrà essere accolta solo se sarà compatibile con l'organizzazione del servizio già avviato.

ART. 11 RETTE, RUOLO E CANCELLAZIONE DAL RUOLO

Il Comune determina annualmente i criteri di compartecipazione economica degli utenti alle spese di gestione del servizio, differenziando la stessa in base al potere contributivo delle famiglie. La verifica di quest'ultimo viene effettuata secondo le disposizioni di cui al DPR 5 dicembre 2013, n.159 e s.m.i.

È previsto esonero dal pagamento della retta solo in casi particolari, segnalati dal Servizio sociale e

con determina del Responsabile del servizio.

Il calcolo della retta effettiva è eseguito a cadenza mensile, tenendo conto delle presenze del bambino, secondo gli importi deliberati dall'Amministrazione annualmente.

Per il primo mese di fruizione del servizio la retta sarà dovuta nella seguente misura:

- tariffa intera per l'inserimento del bambino dal primo (1) al quattordicesimo (14) giorno del mese;
- riduzione del 30% della tariffa per l'inserimento del bambino dal quindicesimo giorno del mese.

Il pagamento deve essere effettuato alle scadenze fissate dall'Amministrazione.

Nelle situazioni di morosità prolungata è previsto il recupero della somma a debito secondo le procedure di legge e, oltre i tre mesi, può conseguire la perdita del diritto di frequenza mediante apposito provvedimento dell'Amministrazione.

La disdetta dell'utilizzo del servizio comunicata entro il 30 aprile dell'anno educativo in corso comporta la cancellazione dal ruolo assegnato con effetto dal mese successivo a quello della cessazione.

Le disdette pervenute dopo il 30 aprile dell'anno educativo in corso non comportano cancellazione dal ruolo; in tali casi è pertanto dovuta la retta anche per i mesi di maggio e giugno calcolata considerando zero giorni di presenza.

CAPO III

ALTRI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA

ART. 12

SERVIZI INTEGRATIVI E CENTRI ZEROSEI

Per le caratteristiche dei servizi integrativi denominati "Spazio gioco", "Centro per bambini e famiglie", "Servizio educativo in contesto domiciliare" e dei Centri educativi integrati zerosei si rimanda ai Titoli III e IV del Regolamento regionale.

CAPO IV

AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E VIGILANZA

ART. 13

ASPETTI GENERALI

Il Comune, mediante l'attivazione di procedure di autorizzazione al funzionamento, accreditamento e vigilanza esercita funzioni di indirizzo e controllo dei servizi educativi per la prima infanzia presenti nel proprio territorio.

Tutte le tipologie di servizi educativi a titolarità di soggetti privati per l'accesso al mercato dell'offerta necessitano obbligatoriamente di autorizzazione al funzionamento.

Tutte le tipologie di servizi educativi a titolarità di soggetti pubblici non comunali per l'accesso al

mercato dell'offerta necessitano di accreditamento.

L'accREDITAMENTO costituisce condizione per la quale un servizio educativo a titolarità di soggetti privati può accedere al mercato pubblico dell'offerta e a contributi pubblici.

ART. 14

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

I requisiti per il rilascio dell'autorizzazione sono quelli previsti dall'art. 50 comma 2 lettere dalla a) alla e) del Regolamento regionale.

Il Comune elabora un apposito procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento.

L'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, scaduto il qual termine la richiesta s'intende accolta.

Ogni variazione dei requisiti dichiarati ai fini dell'autorizzazione deve essere comunicata entro i successivi trenta giorni per la valutazione del mantenimento dei requisiti medesimi.

Il soggetto gestore di un servizio autorizzato a funzionare, annualmente, pena la decadenza dell'autorizzazione, deve trasmettere al Comune i seguenti dati:

- numero bambini iscritti e frequentanti;
- numero e tipologia degli operatori impiegati e relativi titoli di studio;
- calendario di apertura annuale;
- rette applicate all'utenza.

L'autorizzazione ha la durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciata e, ai fini del suo rinnovo, vale quanto previsto dal comma 8 art. 50 del Regolamento regionale.

ART. 15

ACCREDITAMENTO

Può accedere al procedimento di accreditamento un servizio educativo in possesso di autorizzazione al funzionamento in corso di validità.

Il Comune elabora un apposito procedimento amministrativo per il rilascio dell'accREDITAMENTO.

Per avanzare richiesta di accreditamento è necessario che il servizio possieda tutti i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e dimostri l'effettivo possesso dei requisiti di cui al comma 3 lettere dalla a) alla g) dell'art. 51 del Regolamento regionale.

L'accREDITAMENTO è rilasciato entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta scaduto il qual termine la medesima s'intende accolta.

Ogni variazione dei requisiti dichiarati ai fini dell'accREDITAMENTO deve essere comunicata entro i successivi trenta giorni per la valutazione del mantenimento dei requisiti stessi.

L'accREDITAMENTO ha la durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciato. Ai fini del rinnovo è applicata la procedura di cui al comma 7 art. 51 del Regolamento regionale.

Il Comune può stipulare apposita convenzione con strutture accreditate per ampliare la propria capacità di offerta di servizi educativi e acquisire la disponibilità di parte (o tutta) la loro potenzialità ricettiva per i bambini iscritti nelle proprie graduatorie.

La convenzione regola i rapporti tra le parti in particolare riguardo a:

- gestione delle ammissioni alla frequenza con attingimento dalla graduatoria comunale e/o da altra graduatoria;
- il sistema di partecipazione degli utenti ai costi del servizio;

- l'entità del costo dei posti acquisiti e di quelli effettivamente utilizzati;
- le forme di rendicontazione a carico del servizio accreditato.

ART. 16 VIGILANZA

Il Comune vigila sul funzionamento dei servizi educativi presenti sul proprio territorio mediante almeno due ispezioni annuali senza preavviso, al fine di verificare il benessere dei bambini, l'attuazione del progetto pedagogico e di quello educativo e il rispetto degli standard di cui al Regolamento regionale.

La ASL svolge funzioni di vigilanza e controllo nelle materie di propria competenza, anche mediante ispezioni.

Nel caso in cui il soggetto titolare o gestore non consenta le ispezioni o il monitoraggio dei servizi, il Comune provvede alla sospensione dell'autorizzazione e dell'accreditamento.

Qualora il Comune accerti il mancato adempimento degli obblighi informativi di cui al comma 1 art. 53 del Regolamento regionale, assegna un termine per provvedere alla trasmissione dei dati, decorso il quale procede all'applicazione di sanzioni che possono giungere fino alla revoca dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento.

Il Comune informa la Regione dei provvedimenti di revoca di autorizzazione e di accreditamento adottati.

La revoca dell'accreditamento comporta la decadenza dei benefici economici eventualmente concessi.

Qualora il Comune accerti la presenza nel proprio territorio di un servizio educativo privo dell'autorizzazione al funzionamento dispone con effetto immediato la cessazione dell'attività.

CAPO V NORME FINALI

ART. 17 RIMANDI NORMATIVI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento al Regolamento regionale n. 41/R/2013 e s.m.i. e alle vigenti disposizioni di legge in materia.